I diritti al tempo della pandemia: un difficile bilanciamento tra evidenze scientifiche ed istanze sociali

Francesca Scamardella

Dipartimento di Giurisprudenza

Università degli Studi di Napoli Federico II

SCIENZA E DIRITTO: UN RAPPORTO COMPLESSO

La comprensione della scienza, l'esatta e capillare descrizione dei fatti, l'indagine scientifica sono stati sempre cruciali per il diritto, a partire dagli strumenti che la scienza fornisce per una corretta gestione del rischio.

Tra il Settecento e l'Ottocento, complice anche l'Età dei Lumi (e della ragione) e la caduta del regime assolutistico francese (fondato sulla volontà/legge assoluta del Sovrano), il diritto guarda alla scienza con ammirazione, cercando di replicarne i caratteri principali: la logicità, la certezza, l'oggettività. Il risultato sono le prime codificazioni di inizio Ottocento (Codice Napoleone) e la massiccia opera della dogmatica giuridica e della Pandettistica che ri-organizzano il diritto in un insieme di concetti e categorie ossia un sistema chiuso, completo e certo. È di Montesquieu la famosa espressione secondo cui il giudice è mera «bocca della legge», ossia fedele applicatore del testo normativo, senza alcun margine di interpretazione.

Sarà poi nel Novecento, dapprima con l'ermeneutica ma, soprattutto, con i regimi totalitari e l'esperienza dei lager tedeschi che il diritto comincerà ad interrogarsi e a separare i «fatti» dai «valori» e la «descrizione» dalla «prescrizione».

Il posto della scienza nel mondo

Alcune questioni:

- La scienza va pensata al di fuori di ogni controllo politico-giuridico?
- La scienza può sottrarsi alle dinamiche di controllo democratico?
- L'universalità del sapere, la condivisione delle conoscenze, l'assenza di interessi personali fanno sì che la scienza possa auto-regolarsi?

Qual è l'esatto posto della scienza nel mondo?

Teoria del separatismo




La scienza e la tecnologia devono guidare il diritto e la società, stante il primato delle prime due.

Teoria della co-produzione



Scienza e diritto devono interagire. Le ricerche e le scoperte scientifiche riconfigurano le nostre identità e i nostri diritti (pecora Dolly)

La scienza in tempo di pandemia (1)



La scienza in tempo di pandemia (2)

RISERVATO INCOMENSATOR CONSTRUCTOR TOLLATE

restando la facoltà prevista dall'articolo 3 della legge n 833 del 1978 di adottare ulteriori misure da parte delle autorità locali qualora le stesse siano in possesso di ulteriori e più aggiornate informazioni, il Comitato tecnico-scientifico propone almeno l'adozione delle misure indicate di seguito.

Il Comitato propone, quindi, di rivedere la distinzione tra c.d. "zone rosse" (gli undici comuni di cui all'allegato 1 al d.P.C.M. 1º marzo 2020) e "zone gialle" (Regioni Emila Romagna, Lombardia e Veneto, nonché le Province di Pesaro Urbino e Savona).

Viene, pertanto, condiviso di definire due "livelli" di misure di contenimento da applicarsi:

- a) l'uno, nei territori in cui si è osservata ad oggi maggiore diffusione del virus;
- b) l'altro, sull'intero territorio nazionale.

Il Comitato tecnico-scientifico individua, pertanto, le zone cui applicare misure di contenimento della diffusione del virus più rigorose rispetto a quelle da applicarsi nell'intero territorio nazionale, nelle seguenti: Regione Lombardia e Province di Parma, Piacenza, Rimini, Reggio Emilia e Modena; Pesaro Urbino; Venezia, Padova e Treviso, Alessandria e Asti.

Per tali territori, il Comitato tecnico-scientifico individua le seguenti misure di contenimento:

- a) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all'aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro;
- b) sospensione dello svolgimento delle attività nei comprensori sciistici;
- c) sospensione di tutte le manifestazioni organizzate nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati;

B

I DPCM

4-11-2020

Supplemento ordinario n. 41 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 275

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 novembre 2020.


Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;




Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Visti i verbali nn. 122 e 123 delle sedute del 31 ottobre e del 3 novembre 2020 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni;

- 2. È fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni già previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile.
- 6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono comunque derogabili esclusivamente con Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile.

Le ordinanze regionali: Campania, n.98 del 19 dicembre 2020




VISTA l'Ordinanza regionale n.96 del 10 dicembre, con la quale sono state adottate "Disposizioni concernenti controlli degli arrivi e della mobilità in ambito regionale";

RILEVATO

- che il Report di Monitoraggio n.31 Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020)- Dati relativi alla settimana
 7-13 dicembre 2020 (aggiornati al 16 2020) attesta, per la regione Campania, un valore di Rt con relativo rischio di contagiosità di 0,59;

-che lo stesso Report rileva, a livello nazionale, che "Si osserva per la prima volta un segnale di controtendenza nell'indice di trasmissione rispetto alla settimana precedente nell'intero Paese, con ritorno di tre Regioni a una trasmissibilità compatibile con uno scenario di tipo 2 (Lazio, Lombardia e Veneto). Questo si realizza in un contesto europeo caratterizzato da un nuovo aumento nel numero di casi in alcuni paesi Europei (es. nel Regno Unito, in Olanda e in Germania) e una mancata diminuzione dei casi con stabilizzazione della curva epidemica in altri (es. in Francia e Spagna). L'incidenza in Italia rimane ancora troppo elevata e l'impatto dell'epidemia è ancora sostenuto nella maggior parte del Paese. Tale situazione non permette un allentamento delle misure adottate nelle ultime settimane e richiede addirittura un rafforzamento delle stesse in alcune aree del paese. Nella settimana di monitoraggio si continua ad osservare nella maggior parte delle Regioni/PPAA un rischio Moderato o Alto con solo cinque Regioni/PA a rischio Basso di una epidemia non controllata e non gestibile. Questo andamento richiede rigore nell'adozione e rispetto delle misure evitando un rilassamento nei comportamenti. È complesso prevedere l'impatto che potrebbe avere il periodo di feste natalizie, tuttavia le aumentate mobilità e interazione interpersonale tipica della socialità di questa stagione potrebbero determinare un aumento rilevante della trasmissione di SARS-CoV-2. Nella situazione descritta, questo comporterebbe un conseguente rapido aumento dei casi a livelli potenzialmente superiori rispetto a quanto osservato a novembre in un contesto in cui l'impatto dell'epidemia sugli operatori sanitari, sui servizi e sulla popolazione è ancora molto elevato. Si raccomanda alle Regioni/PPAA di elevare le misure di mitigazione in base al proprio livello di rischio come previsto nel documento "Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale" trasmesso con Circolare del Ministero della Salute del 12/10/2020 Prot. 32732 e riportate in questa relazione. Si invita la popolazione a limitare, anche durante il periodo festivo, le interazioni con persone non conviventi a quelle strettamente necessarie escludendo in particolare episodi di convivialità in ambienti aperti e chiusi.";

Il sistema italiano della gerarchia delle fonti



E i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM)?

amministrativi, in quanto non provengono dal Parlamento che è l'organo titolare del potere legislativo. Essi costituiscono pertanto una fonte normativa secondaria. Sono stati lo strumento, inedito e precario, con cui il governo italiano ha gestito l'emergenza da Covid-19. Sono previsti dall'art. 3 del D.L. 6 del 23/2/2020. Il sistema dei DPCM, seppure giustificato da una emergenza di così vasta portata e incontenibile, è apparso comunque limitativo dell'autonoma degli enti territoriali le cui potestà legislative sono state fortemente limitate.

Non dimentichiamo, poi, che tali provvedimenti incidono soprattutto sulle libertà fondamentali. Tanti sono perciò i dubbi sulla legittimità di questo strumento amministrativo sia per i rapporti tra Stato e Regione e sia per i suoi effetti su diritti e libertà fondamentali.

La Corte Costituzionale sui DPCM (24/02/2021)

Comunicato del 24 febbraio 2021

EMERGENZA COVID-19: SPETTA ALLO STATO, NON ALLE REGIONI, DETERMINARE LE MISURE NECESSARIE AL CONTRASTO DELLA PANDEMIA

La Corte costituzionale, riunita oggi in camera di consiglio, ha esaminato nel merito il ricorso del Governo contro la legge della regione Valle d'Aosta-Vellée d'Aoste n. 11 del 9 dicembre 2020, che consente misure di contenimento della diffusione del contagio da COVID-19 diverse da quelle statali, legge sospesa in via cautelare con l'ordinanza della Corte costituzionale n. 4/2021.

In attesa del deposito della sentenza, l'Ufficio stampa della Corte costituzionale fa sapere che il ricorso è stato accolto, limitatamente alle disposizioni con le quali la legge impugnata ha introdotto misure di contrasto all'epidemia differenti da quelle previste dalla normativa statale.

La Corte ha ritenuto che il legislatore regionale, anche se dotato di autonomia speciale, non può invadere con una sua propria disciplina una materia avente ad oggetto la pandemia da COVID-19, diffusa a livello globale e perciò affidata interamente alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, a titolo di profilassi internazionale.

Le motivazioni della sentenza saranno depositate nelle prossime settimane.

L'uso dei dati scientifici nelle pronunce giurisprudenziali – T.A.R. Lombardia (Decreto 13/01/2021)

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia e richiesta di emissione di decreto cautelare ai sensi dell'art. 56 c.p.a.,

dell'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 676 dell'8 gennaio 2021, pubblicata sul BURL Supplemento n. 1 – venerdì 8 gennaio 2021, avente ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell'art. 1 comma 16 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33", e dei provvedimenti alla stessa preordinati e presupposti tra i quali la rappresentazione dell'opinione (o il parere, se esistente) del Comitato Tecnico Scientifico del 7 gennaio 2021 menzionato nell'Ordinanza ovvero degli altri organi "sentiti",

l'ordinanza richiama i dati relativi al monitoraggio dei casi Covid e, in particolare, le seguenti circostanze:

- l'incremento dei contagne dei ricoveri ospedalieri registrati nei periodi dal 20 al 26 dicembre 2020 e dal 27 dicembre 2020 al 2 gennaio 2021;
- -1 incremento medio giornaliero dei nuovi casi nei periodi suindicati;
- l'andamento epidemiologico in crescita con inizio precoce in particolare nella fascia di età 14-18 anni;
- 1 numero delle persone positive (53.969), delle quali 3363 in terapia non intensiva e 473 in terapia intensiva, con percentuale di occupazione rispettivamente al 28% e al 39% dei posti letto;
- Tincidenza cumulativa di 4916 casi per 100.000 abitanti;
- i dati emergenti dall'ultimo monitoraggio dell'ISS aggiornato al 5 gennaio 2021;

- <u>l'ordinanza evidenzia la crescita del valore RT</u>, anche ospedaliero, nelle due settimane dal 20 al 26 dicembre 2020 e dal 27 dicembre 2020 al 2 gennaio 2021, precisando che risulta un inizio precoce della patologia "in particolare nella fascia d'età <u>14-18</u>, fascia che si caratterizza per significativa attività sociale e bassa manifestazione clinica di malattia";
- dopodiché, afferma che la didattica in presenza comporterebbe "probabili assembramenti nei pressi dei plessi scolastici, con correlato rischio di diffusione del contagio presso le famiglie";
- in sostanza, il pericolo che l'ordinanza vuole fronteggiare non è legato alla didattica in presenza in sé e per sé considerata, ma al rischio di assembramenti correlati agli spostamenti degli studenti;
- emerge così l'irragionevolezza della misura disposta, che, a fronte di un rischio solo ipotetico di formazione di assembramenti, anziché intervenire su siffatto ipotizzato fenomeno, vieta radicalmente la didattica in presenza per le scuole di secondo grado, didattica che l'ordinanza neppure indica come causa

TAR Campania, decreto n.142 del 20 gennaio 2021

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 173 del 2021, proposto da -OMISSIS-,

contro

Regione Campania,

Presidente della Giunta della Regione Campania, Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ministero della Salute, Asl 108 – Napoli 3 – Sud, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia ed emanazione di misure cautelari ex art. 56 c.p.a.:
dell'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 2 del 16 gennaio 2021, pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 6 del 16 gennaio 2021, dell'Ordinanza del
Presidente della Regione Campania n. 1 del 5 gennaio 2021, pubblicata sul BURC n. 2 del 5
gennaio 2021, dell'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 95 del 7 dicembre
2020, pubblicata sul BURC n. 239 del 7 dicembre 2020, dell'Ordinanza del Presidente della
Regione Campania n. 93 del 28 novembre 2020, pubblicata sul BURC n. 234 del 28 novembre
2020, e di ogni altro provvedimento, atto, comportamento presupposto, connesso e
consequenziale, anche se non conosciuto, nonché per il risarcimento dei danni conseguenti
patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi.

Quadro fattuale

I ricorrenti, in proprio e quali genitori di figli minori iscritti a classi del primo e secondo ciclo di istruzione (rispettivamente, prima media, terza elementare e terza media), lamentano che, con le ordinanze impugnate, emanate sul presupposto della persistente necessità di contenere il contagio da COVID-19, tuttora permanga la sospensione delle attività didattiche in presenza oramai risalente a diversi mesi, nonostante le pertinenti disposizioni normative emanate a livello statuale prescrivano un diverso regime di interventi e, per quanto rileva, garantiscano, "per i servizi educativi per l'infanzia, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione", in via esclusiva, la modalità in presenza e, per le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, "forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica", a condizione della fruizione in presenza almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca.

Rappresentano l'emergenza di un danno di estrema gravità e urgenza, come tale valutabile nella presente sede cautelare monocratica, sotto il profilo del pregiudizio, de die in diem aggravantesi, in punto di lesione del diritto all'istruzione dei propri figli, tenuto conto della perdurante sospensione dell'attività didattica in presenza (di fatto, da oltre 10 mesi), impinguente anche sul diritto allo sviluppo della personalità dei minori, compressa dalla obbligata modalità a distanza, come documentato da studi scientifici in materia, nonché sul diritto di essi genitori, costretti a vigilare sulla fruizione a distanza del servizio scolastico dei propri figli, al libero svolgimento delle rispettive attività, del pari compresso dal prolungamento delle misure sospensive.

L'ordinanza regionale si basa sull'avviso dell'Unità di crisi regionale, difforme da quello degli organi tecnici che hanno suggerito il contenuto delle misure individuate nel D.P.C.M., che, secondo quanto chiarito dalla relazione dell'Unità di crisi, sarebbe fondato su dati più vecchi di circa una settimana; ma i dati parzialmente diversi non modificano la classificazione della Regione nella fascia attribuita e soprattutto non modificano la valutazione di idoneità e sufficienza operata a livello centrale delle misure di contenimento del contagio applicate alla frequenza scolastica (che la regione Campania non ha finora contestato); e non valgono dunque a modificare il già operato bilanciamento tra misure volte a contenere il contagio e situazioni contrapposte, non essendone peraltro dimostrata, ma neppure vagamente prospettata, l'insufficienza o l'inidoneità, che, in ogni caso, avrebbe dovuto farsi valere nella competente sede procedimentale prodromica all'emanazione del D.P.C.M. (Conferenza Stato-Regioni, tavoli tecnici, ecc.).

Tuttavia, posta la scarsa incidenza delle problematiche relative al trasporto pubblico per gli alunni delle scuole elementari e medie (cfr. TAR Calabria, CZ, n. 2/2021), non vi è motivo alcuno di perpetuare la sospensione per tali classi, non essendo la sospensione ulteriormente giustificata ed incidendo la stessa sulla piena fruizione del servizio scolastico nella ordinaria modalità in presenza, che garantisce anche il pieno sviluppo della personalità dei minori (cfr. proprio decreto n. 119/2021, nel senso che "la persistente durata della sospensione della modalità in presenza per gli alunni più piccoli (e dunque evidentemente più bisognosi di supportare, per rendere effettivo l'esercizio del diritto, l'apprendimento cognitivo con la dimensione affettiva e sociale propria della scuola (in presenza") avrebbe determinato la irragionevole compromissione oltre misure, temporale contenutistca, del diritto all'istruzione").

Il conflitto tra diritti costituzionali

- Diritto allo studio (Cost. artt. 3, 33, 34) vs. Diritto alla salute (Cost. art. 32)
- Diritto all'iniziativa economica (Cost. art. 41) vs. Diritto alla salute (Cost. art. 32)
- Il tragico nel diritto: ci riferiamo a quei casi in cui la soluzione è volta ad ottenere esclusivamente il male minore. Non è quindi un problema di più risposte possibili ed alternative tra loro.

Caso difficile

Sono qui casi in cui sorgono difficoltà
Interpretative. Es. Nei parchi è vietato entrare
con i veicoli. Si può dunque entrare con
una bici elettrica?

Casi dilemmatici/tragici

La soluzione normativa appare di difficile individuazione perché implica una perdita o una lesione irreversibile di un bene della vita obbligando il decidente a fornire una giustificazione giuridica.

Il caso ILVA (TAR PUGLIA del 13/02/2021)

FATTO

Con separati ricorsi ArcelorMittal Italia S.p.A., quale gestore dello stabilimento siderurgico di Taranto in virtù di contratto d' affitto con obbligo di acquisto a suo tempo stipulato con ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria, nonché ILVA S.p.A. in A.S., impugnano l'ordinanza contingibile e urgente del Sindaco di Taranto n. 15 del 27 febbraio 2020, avente ad oggetto "Rischio sanitario derivante dalla produzione dello stabilimento siderurgico ex ILVA - Arcelor Mittal di Taranto – emissioni in atmosfera dovute ad anomalie impiantistiche – ordinanza di eliminazione del rischio e, in via conseguente, di sospensione delle attività", nonché tutti gli atti ad essa presupposti, ivi compresa la nota di ARPA Puglia prot. 12369 del 24.2.2020.

Alcuni argomenti della sentenza ILVA

Arcelor Mittal deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 3 L. 241/90, nonché eccesso di potere per travisamento di fatto, illogicità, difetto di istruttoria e di motivazione, nonché illogicità manifesta, in relazione alla circostanza che erroneamente il Sindaco avrebbe ritenuto sussistere un inadempimento partecipativo in merito alla richiesta di accertamento di eventuali anomalie e criticità degli impianti, avendo viceversa Arcelor Mittal già in data 22 marzo 2020 trasmesso al Ministero dell'Ambiente e al Sindaco di Taranto una nota-relazione con la quale si escludeva in radice la riconducibilità degli eventi odorigeni ed emissivi indicati nell'ordinanza impugnata, nonché l'irrilevanza dei risalenti eventi occorsi al camino E312. La ricorrente afferma in sostanza la non riconducibilità degli eventi e delle emissioni allo stabilimento siderurgico, rinviando in proposito alla relazione tecnica a firma della Prof.ssa Zanetti del Politecnico di Torino, depositata in atti 27 marzo 2020.

Considerato che le note ISS (prot. 11408 dell'8/4/2019) e ASL Taranto (prot. 65022 dell'8/4/2019) (sulla base delle precedenti relazioni sulla valutazione del danno sanitario redatte da ARPA-Puglia, da ARES e dalla ASL di Taranto), evidenziano un incremento del tasso di morbilità sul territorio, con elevatissima frequenza percentuale di patologie oncologiche sempre più diffuse anche in soggetti in età pediatrica (...).

Quale ruolo per la scienza nei rapporti con il diritto?

La gestione del rischio.

La scienza può sostenere la politica ed il diritto nella gestione del rischio. Ciò accade quando il rischio viene percepito come un **fattore da governare** (un evento possibile o semplicemente potenziale rispetto a cui la politica adotta tutte le misure necessarie ad impedirne il verificarsi o, quanto meno, ad attutire gli effetti negativi. Es. un terremoto). Se invece il rischio diviene un **fattore politico** con cui le nostre vite vengono governate, all'insegna della precarietà e dell'incertezza, allora la scienza si sottrae al suo ruolo di guida e sostegno per la politica.